

CAMILLO VERDE^(*)

LO STATUS PERSONAE
NEL CONTESTO EMERGENZIALE

Abstract: The essay analyses the *status personae* in the era of Covid-19. Especially the article focuses on the role of legal rules in the social and economic reality, with particular reference to the concept of “complessità giuridica”.

SOMMARIO: 1. Gli snodi più significativi della legislazione emergenziale. – 2. Osservazioni critiche sulla tendenza decodificante del sistema ordinamentale, costantemente esposto alle insidie del “germe nichilista”. – 3. Il concetto di “complessità giuridica” quale rinnovato prisma d’indagine della multiforme realtà sociale e giuridica. – 4. La latente contraddizione tra la “complessità” nelle scienze filosofiche e in quelle giuridiche: l’aporìa rispetto all’irriducibile funzione “ordinante” dello *jus* tra *complessità* e *complicazione*.

1. — *Gli snodi più significativi della legislazione emergenziale.*

Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha emesso una dichiarazione con la quale l’epidemia da “Coronavirus” viene valutata come emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. La stessa Organizzazione, con una successiva dichiarazione dell’11 marzo 2020, ha messo in luce che il fenomeno emergenziale veniva a qualificarsi come una vera e propria “pandemia”, stante il suo grado di diffusività e, soprattutto, di gravità a livello globale.

La crisi di tutti i sistemi sanitari di fronte all’assalto violento e rapido del contagio da “Coronavirus” e delle conseguenze letali sulla vita di chi è stato colpito dal morbo ha costretto i governi dei paesi, oggetto di una vera e propria “invasione” (stante il diffuso paragone con gli eventi bellici), ad assumere provvedimenti aventi una rapida efficacia giuridica ed esecutiva di

^(*) Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

contenimento dei contagi, nonché ad adottare tutte le altre misure idonee a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'Italia è stato il primo paese dell'Unione Europea a essere colpito dal vento letale della menzionata pandemia virale: segnatamente, parte dei territori delle regioni Lombardia e Veneto e, successivamente, del Piemonte e dell'Emilia-Romagna; e poi, progressivamente, in misura più delimitata e circoscritta nelle altre regioni.

Il Governo italiano ha emanato una serie, anche consistente, di decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tutti collegati, per i profili attuativi, a tre decreti legge: 23 febbraio 2020, n. 6; 25 marzo 2020, n. 33 e 16 maggio 2020, n. 33.

Come accennato, i tre provvedimenti ora citati sono stati accompagnati da vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutti contenenti disposizioni attuative rispetto a ciascuno di essi, così delineando una complessa produzione normativa di natura regolamentare, attuativa e precisativa delle misure già assunte, in via generale nei decreti legge suddetti, ma precisate poi in modo analitico, con decreti del P.C.M., in quanto anch'essi attuativi di quanto disposto nei decreti legge medesimi.

Occorre precisare che questi ultimi rappresentano la struttura portante dell'impianto normativo proiettato a fronteggiare l'epidemia, mentre i decreti del P.C.M. hanno completato il quadro normativo nella regolamentazione di tutte le attività oggetto delle relative discipline legislative, che hanno, di certo, inciso sull'esercizio di molteplici diritti e doveri di rango costituzionale⁽¹⁾; a tanto costretti dalle evidenti e straordinarie necessità ed urgenza d'adottare ulteriori disposizioni rispetto a quelle precedenti. Ciò in considerazione dell'evolversi dell'epidemia nel tempo e sui vari territori via via interessati dalle conseguenti crisi sanitarie.

Il d.l. n. 33/2020, in particolare, offre un quadro normativo d'ampio respiro, perché contiene disposizioni aventi effetto "sull'intero territorio nazionale" (v. art. 1, 1° comma) ed investe una serie di tematiche civili, ludiche,

⁽¹⁾ In chiave più spiccatamente civilistica, si veda sin d'ora P. PERLINGIERI, *Norme costituzionali e rapporti di diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, p. 95 ss. (ora in ID., *Scuole tendenze e metodi. Problemi del diritto civile*, Napoli, 1989, p. 109 ss.).

sportive, nonché gli accessi ai luoghi di culto, l'apertura al pubblico dei musei e degli altri luoghi di cultura, la sospensione dei servizi educativi e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, il divieto di circolazione se non in presenza di comprovate esigenze lavorative, o per assolute urgenze (quali, ad es., i trasferimenti in Comuni diversi), o per situazioni di necessità (inerenti, ad es., a spostamenti all'interno dello stesso Comune di residenza), oppure per transiti effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere, nonché per motivi di salute.

Va, altresì, puntualizzato che la menzionata disciplina positiva è intervenuta anche in tema di svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali, disponendone la sospensione; decisione che ha inciso profondamente sulla economia e sulle finanze del paese, provocando – come peraltro è accaduto, e sta tutt'ora accadendo – l'accentuazione di una crisi economico-finanziaria la cui governabilità è resa ancora più difficile dalla concomitante crisi sanitaria.

Alla luce di questa ampia e complessa formulazione di norme contenenti misure restrittive non proprio coerenti coll'impianto giuridico costituzionale, il Governo, per legittimare le sue proposte (politiche), è ricorso alla valvola di sicurezza dell'articolo 16 della Costituzione, espressamente richiamato nel preambolo del d.l. n. 19/2020, cit.⁽²⁾. L'art. 16 Cost., infatti, riconosce, e riconoscendo – ad un tempo – garantisce, il diritto di “ogni cittadino” a circolare e a soggiornare “liberamente” in qualsiasi parte del territorio nazionale, «[...] salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di salute e sicurezza»⁽³⁾.

In ordine agli spostamenti delle persone fisiche all'interno del predetto territorio, sono stati predisposti appositi modelli contenenti dichiarazioni sostitutive di certificazioni oppure dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà aventi per oggetto quanto prescritto rispettivamente dall'art. 46 (relativo

⁽²⁾ Per un commento all'art. 16 Cost. – espressamente citato nel preambolo del d.l. n. 19 del 25 maggio 2020, secondo alinea, (in *G.U.* n. 79/2020) – cfr. M. MAZZIOTTI, *Circolazione e soggiorni (libertà di)*, in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, p. 14 ss.

⁽³⁾ Cfr. G. DEMURRO, *sub.* art. 16 Cost., in R. BIFULCO, A. CALITTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario Cost. it.*, I, Torino, 2005, p. 372 ss.; nonché P. PERLINGIERI, *Commento alla Costituzione Italiana*, *sub.* art. 16. Cost., 2^a ed., Napoli, 2001, p. 83 ss.

alla certificazione) e dall'art. 47 (relativo agli atti di notorietà) del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Questi due documenti, compilati dalla persona fisica che si sposti fuori dalla propria abitazione, constano di una autodichiarazione con la quale l'interessato, sotto la propria responsabilità, dichiara, fra l'altro, che lo spostamento è determinato da esigenze lavorative o di assoluta urgenza in caso di trasferimento in Comune diverso, oppure perché sussiste una situazione di necessità, oppure per motivi di salute. Ci si riferisce così, in breve, alle misure di contenimento del contagio adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del menzionato d.l. 25 maggio 2020, n. 19, cit.; contenimento attuato e garantito dall'onere del divieto espresso di spostamenti *ad libitum*, applicato a tutto il territorio nazionale.

Si è parlato, e scritto, in tal caso, d'un vero e proprio "soggiorno obbligato in casa", il quale è durato dal 25 febbraio al 18 maggio 2020.

Va sottolineato che col d.l. n. 6/2020, cit., è stata disposta la chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi per l'acquisto di beni di prima necessità, nonché la chiusura e/o la limitazione delle attività degli uffici pubblici, ed altre attività comportanti il concorso operativo di più persone e quindi le più esposte al rischio del contagio.

In verità, a séguito del rispetto rigoroso di tutte le misure previste ed adottate, il contagio è rimasto circoscritto, per lo più, in poche regioni e ha solo lambito le altre.

Si è trattato degli interventi normativi riguardanti la prima fase dell'impatto contro la violenza aggressiva del "Coronavirus".

A questa fase ne è seguita una seconda, intesa comunemente come fase di prevenzione delle misure di contenimento già disposte e integrate da una serie di ulteriori provvedimenti di gestione del fenomeno epidemico (che cominciava a dar segnali di attenuazione e con mitigato rischio di diffusione). L'inizio di questa fase può essere fatto coincidere con le date dell'emanazione del d.l. n. 19/2020, cit., e cioè alla data del 25 maggio 2020, e che prosegue fino all'emanazione del d.l. n. 33/2020, risalente, come si è visto, al 17 maggio 2020.

Nella terza fase, decorrente del 18 maggio 2020, cessano di aver effetto tutte le misure limitative della circolazione delle persone fisiche (v. l'art. 1, comma 1°, del testo citato dal d.l.).

L'ultimo decreto citato, il n. 33/2020, fissa una regolamentazione apposita sulla modulazione degli spostamenti, sul divieto di “assembramento” di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico, ed altre misure atte ad impedire la ripresa della diffusione del *virus*. Nel frattempo, sono state autorizzate la ripresa delle funzioni religiose, delle attività economiche produttive e sociali, rinviando l'esecuzione di tali aperture agli accorgimenti contenuti nei protocolli e nelle linee guida regionali; il tutto idoneo a prevenire ed a ridurre il rischio di contagio in un momento delicato in cui l'aggressione e la diffusione, almeno in Italia, sembravano tendere al ridimensionamento, pur nella consapevolezza che la persistenza del *virus* segnalava il protrarsi della pericolosità pandemica⁽⁴⁾.

Questa fase si è esaurita sul tavolo delle trattative degli “Stati Generali”, convocati a Villa Pamphili in Roma e conclusisi il 20 giugno 2020, dai quali nasce un'ulteriore fase, proiettata verso la ripresa di tutte le attività sospese ed orientata verso l'assunzione di riforme significative dell'organizzazione dello Stato, nonché verso il rilancio dell'economia finanziaria e, soprattutto, reale, in quanto ampiamente mortificate dalla pressione pandemica e dal rallentamento dei processi produttivi, nonché dalla limitazione o sospensione delle attività commerciali, delle attività di imprese, dello svolgimento di fiere e mercati e così via, come da disposizioni emergenti dai tre citati decreti legge, accompagnati da un articolato sistema attuativo contenuto nei plurimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri all'uopo previsti ed emanati⁽⁵⁾, e da altre

⁽⁴⁾ Peraltro, la dimensione mondiale della pandemia – soprattutto per la contagiosità precoce, rapida e grave che la connota – è stata, ed è, tale da consigliare non tanto l'opportunità, quanto la vera e propria ineludibile necessità di comportamenti prudenti e ponderati, al fine di contenere il contagio, sì da impedire il suo diffondersi. Il bilancio globale dell'epidemia da Covid-19 nei primi mesi dell'anno ha fatto registrare circa 500 mila decessi ed una quota di casi di circa 10 milioni di persone (cfr. G. REZZA, *Nuovo coronavirus. Un bilancio di metà anno*, in *Corriere della Sera*, 9 luglio 2020, p. 15).

⁽⁵⁾ In ordine alle disposizioni normative in materia di contenimento della emergenza epidemiologica da Covid-19 si segnalano i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio, 26 febbraio, 1° marzo, 9 marzo, 11, marzo, 22 marzo, 1° aprile e 10 aprile del corrente anno 2020, tutti ricollegabili ai tre decreti legge n. 6/2020, n. 19/2020 e n. 33/2020 indicati nel testo.

autorità come, ad esempio, il Ministero della Salute⁽⁶⁾, il Dipartimento della Protezione civile e così via⁽⁷⁾.

Successivamente, si sono susseguiti ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri⁽⁸⁾. Da ultimo, occorre, in particolare, considerare che il d.P.C.M. del 24 ottobre 2020 – in ragione dell’esponentiale aumento dei contagi – ha rinnovato, nell’ambito di quella che si è mediaticamente definita “seconda ondata”, un regime definito di c.d. “semi-lockdown”, imponendo significative restrizioni alle attività di ristorazione e suggerendo altri comportamenti cautelativi ai consociati. Per quanto assai meno invasivo dello *status personae* rispetto ai provvedimenti assunti durante la c.d. “prima ondata”, ossia da marzo 2020 in poi, anche il decreto da ultimo citato interviene su libertà costituzionalmente garantite (si pensi, quanto meno, a quella d’iniziativa economica privata *ex* art. 41 Cost.), sicché le riflessioni che seguono ben si attagliano anche al momento presente, in cui vieppiù s’avverte l’esigenza di procedere ad un cauto e ragionevole bilanciamento degli interessi coinvolti, secondo una polarizzazione – forse generica, ma efficace – che punta al contemperamento tra il bene “salute” (artt. 2 e 32 Cost.) e le istanze dell’economia (art. 41 Cost.),

⁽⁶⁾ Cfr. ad es. Ministero della Salute, ordinanza 30 gennaio 2020, contenente le misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus.

⁽⁷⁾ Cfr. ad es. Dipartimento della Protezione Civile, ordinanza n. 654 del 20 marzo 2020 (in *G.U.* n. 79 del 23 marzo 2020), che contiene misure urgenti in materia di salute, di sostegno del lavoro e dell’economia nonché di politiche sociali connesse alla menzionata crisi epidemiologica.

⁽⁸⁾ Si segnalano, tra i più rilevanti, il d.P.C.M. dell’11 giugno 2020, che ha autorizzato, tra l’altro, la ripresa di ulteriori attività a partire dal 15 giugno, tra cui: centri estivi per i bambini, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali; il d.l. del 30 luglio 2020, n. 83, che ha sostituito le misure adottate con il d.P.C.M. dell’11 giugno 2020, cit., le quali erano state *medio tempore* prorogate sino al 31 luglio 2020; il d.l. 8 settembre 2020, n. 111, che ha introdotto disposizioni urgenti per far fronte a esigenze indifferibili connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, nonché di rimodulare e garantire il trasporto pubblico locale; recentemente, il d.P.C.M. del 13 ottobre 2020, il quale ha imposto di tenere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, salvo specifici casi. L’ultimo provvedimento adottato è il d.P.C.M. del 24 ottobre 2020, cit. nel testo.

senza mai trascurare le implicazioni di quest'ultima sulla tenuta del "lavoro", sul quale – lo si rammenta – la nostra Repubblica s'impertina (art. 1 Cost.).

2. — *Osservazioni critiche sulla tendenza decodificante del sistema ordinamentale, costantemente esposto alle insidie del "germe nichilista".*

Questa fugace rilettura dei risultati normativi aventi per oggetto la disciplina positiva delle misure dirette a contenere ed a frenare l'efficienza pluri-offensiva del "Coronavirus" (basti considerare che i decessi provocati dal virus Covid-19 in Italia sono stati in pochi mesi circa 3.500 sull'intero territorio nazionale e che, come visto, l'epidemia è stata tutt'altro che debellata), spinge ad una duplice riflessione.

La prima si fonda sul rilievo che l'intervento governativo ha innestato nel sistema ordinamentale una quantità di norme d'urgenza⁽⁹⁾, in parte di taglio legislativo (i decreti legge) e per la rimanente e più ampia parte di carattere amministrativo (i d.P.C.M.), con l'effetto d'una non agevole applicazione delle norme stesse, offuscata anche dalla menzionata ombra d'illegittimità costituzionale⁽¹⁰⁾. Occorre, a rigore, rimarcare che l'esito pratico conseguito dalle

⁽⁹⁾ In una prospettiva particolarmente, e forse eccessivamente, critica, v. G. AGAMBEN, *A che punto siamo? L'epidemia come politica*, Macerata, 2020, *passim*, spec. pp. 17-20, ove, in riferimento alle misure adottate dal Governo, si legge che «[...] due fattori possono concorrere a spiegare un comportamento così sproporzionato. Innanzitutto, si manifesta ancora una volta la tendenza crescente a usare lo stato di eccezione come paradigma normale di governo. [...] L'altro fattore, non meno inquietante, è la condizione di insicurezza e paura che in questi anni si è evidentemente diffusa nelle coscienze degli individui e che si traduce in un vero e proprio bisogno di stati di panico collettivo, al quale l'epidemia offre ancora una volta il pretesto ideale».

⁽¹⁰⁾ Per alcuni rilievi critici, v. B. CARAVITA DI TORITTO, *L'Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana*, Editoriale per *Federalismi*, 2020, p. iv ss., spec. vii: a parere dell'A., «[...] lo schema finora seguito dal Governo appare invero scontare qualche incertezza nella scelta dello strumento e ha provocato in dottrina qualche dubbio. Tali dubbi potrebbero essere sciolti facendo riferimento ai contenuti degli atti di volta in volta riguardati: laddove i contenuti intervengano solo nei limiti tipici delle ordinanze contingibili e urgenti, riguardando i criteri della provvisorietà, della non astrattezza, della proporzionalità con l'emergenza a cui

scelte governative – sintetizzate in un vero e proprio “diritto di guerra”⁽¹¹⁾ – è apparso abbastanza soddisfacente, perché si constata tuttora che la violenza pluri-offensiva del contagio è stata frenata, sicché attualmente⁽¹²⁾ ci si orienta verso la formulazione di una diversa normativa preordinata, come s’è accennato, alla ripresa delle attività sospese, al rilancio dell’economia reale e, non da ultimo, alle riforme *ab imis* dell’ordinamento giuridico (fra le quali spicca la scelta della semplificazione delle procedure amministrative)⁽¹³⁾.

La seconda riflessione muove dalla constatazione per cui, a fronte della già notevole produzione di norme, alle quali s’è poc’anzi fatto cenno, si prevedono ulteriori interventi legislativi per regolamentare la graduale ripresa delle attività sospese, la scelta sul delicato rilancio dell’economia reale e l’individuazione dei processi riformatori che impongono strategie politiche di rilievo.

È agevole dedurre che ci si aspetta l’affermarsi di un prodotto normativo di ampio spessore quantitativo e qualitativo, con la conseguente crisi ipertrofica di leggi, di decreti, di ordinanze, di protocolli e così via⁽¹⁴⁾.

si fa riferimento, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri [...] possono essere uno strumento adeguato; qualora invece i contenuti non rispondano a queste caratteristiche ovvero abbiano effetti permanenti o incidano sul bilancio ovvero manchi la necessaria proporzionalità e pertinenza si dovrebbe ritenere doveroso – anche nel caso straordinario e urgente provocato dall’emergenza coronavirus – l’intervento con atto con forza di legge». Pertinente è il richiamo al principio di proporzionalità, cui va aggiunto il canone di ragionevolezza: per alcuni spunti v. G. PERLINGIERI, A. FACHECHI (a cura di), *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, Napoli, 2017, *passim*, nonché il documento *I principi di proporzionalità e ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, anche in rapporto alla giurisprudenza delle Corti europee*, Quaderno predisposto in occasione dell’incontro trilaterale tra Corte costituzionale italiana, Tribunale costituzionale spagnolo, reperibile al sito *cortecostituzionale.it*.

⁽¹¹⁾ N. IRTI, *Il diritto pubblico e privato in un’epoca che fa eccezione*, in *Il Sole 24 Ore*, 5 maggio 2020, ove esso è dipinto quale «[...] diritto vagante di giorno in giorno, incerto come incerti sono il cammino, e le forme e i tempi, dell’invisibile nemico».

⁽¹²⁾ Ma si v. anche quanto detto a chiusura del paragrafo precedente, in relazione alla recrudescenza del *virus* nell’autunno 2020.

⁽¹³⁾ In tal senso si orienta il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, che, per l’appunto, contiene disposizioni sulle misure urgenti in materia di salute, sul sostegno del lavoro, sull’economia, nonché sulle politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica del Covid-19.

⁽¹⁴⁾ In particolare, è interessante il giudizio critico di S. CASSESE, *La cascata di regole*, in *Corriere della Sera*, 6 giugno 2020, pp. 1 e 28.

Si può intuire – e lo si vedrà meglio *infra* – come in tal modo s’inneschi, inevitabilmente, una realtà evolutiva del diritto, con il rischio duplice d’un positivismo⁽¹⁵⁾ travolto dall’accentuarsi del relativismo esistenziale e dalla progressiva tendenza culturale d’esaltare la forma sulla sostanza delle regole⁽¹⁶⁾, con l’ulteriore prevedibile rischio – autorevolmente segnalato di recente⁽¹⁷⁾ – di cadere nella trappola del “germe nichilista”.

Peraltro, giova sottolineare che la notevole produzione di regole – lo si rimarca: raramente ben coordinate fra loro, e invece più frequentemente oggetto di collegamenti sommarî, imprecisi e incompleti – solleva seri problemi ermeneutici per gl’interpreti e per gli operatori pratici, sì da bloccare frenare paralizzare interdire alcuni settori del sistema ordinamentale⁽¹⁸⁾, con l’esito finale di non giovare certo allo svolgimento della prassi applicative delle regole e dei nuovi istituti giuridici proclamati, spesso inadeguati alla disciplina delle fattispecie concrete⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁵⁾ Fondamentali, almeno quale introduzione al tema, restano le pagine di N. BOBBIO, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, con prefazione di L. Ferrajoli, Bari-Roma, 2011, *passim*, spec. p. 87, ove si precisa che è «[...] utile distinguere tre aspetti diversi con cui [il positivismo] si è storicamente presentato: 1) come un modo di avvicinarsi allo studio del diritto; 2) come una determinata teoria o concezione del diritto; 3) come una determinata ideologia della giustizia».

⁽¹⁶⁾ Approccio, quello additato, i cui rischi sono ben evidenziati da P. PERLINGIERI, *Dittatura del relativismo’ e ‘tirannia dei valori’*, in T.G. TASSO (a cura di), *Fatto e diritto. L’ordinamento tra realtà e norma*, Napoli, 2011, p. 127 ss.

⁽¹⁷⁾ Così si esprime P. SPADA, *Quale «giusto» attraverso il «legale»?*, in P. SIRENA (a cura di), *Oltre il «positivismo giuridico». In onore di Angelo Falzea*, Napoli, 2012, p. 143 ss.

⁽¹⁸⁾ Sulla centralità dell’“ordinamento” si può ricordare qui l’evoluzione del pensiero di C. SCHMITT, il quale nella sua opera più matura [ID., *Le categorie del politico* (trad. it.), Bologna, 1972, *passim*] sembra prediligere l’approccio “istituzionalista” di Maurice Hauriou e Santi Romano rispetto a quelli “normativista” e “decisionista”, i quali, nella prima impostazione dell’illustre giurista tedesco, costituivano i «tre tipi del pensiero giuridico», tra loro posti in posizione paritaria. Si v. anche l’interessante volume di B. DE GIOVANNI, *Kelsen e Schmitt. Oltre il Novecento*, Napoli, 2018, *passim*.

⁽¹⁹⁾ Decisive, al riguardo, le riflessioni di N. IRTI, *L’età della decodificazione*, Milano, 1999, *passim*, ma in particolare quelle presenti nel preambolo del testo monografico, là dove l’A. si riferisce al destino del codice civile e del diritto privato e profeticamente scrive: «le potenze del nostro tempo, che sono politiche, come politica l’ideologia dei codici ottocenteschi, non

In verità, questo modo di produrre norme giuridiche, che appesantiscono il sistema positivo, è coerente ad una diffusa cultura politica adagiatesi sovente sul terreno del diritto, producendo uno *status* ipertrofico del prodotto normativo, che finisce per penalizzare la pratica attuazione delle singole disposizioni. Viene così ad attuarsi un processo progressivo di decodificazione e, contemporaneamente, l'innesto nel sistema d'una rilevante legislazione specifica, rispetto alla quale mostrano tutta la loro fragilità le tradizionali "categorie" del diritto civile⁽²⁰⁾.

Questa produzione normativa ha registrato un'esperienza talvolta *integrativa* del diritto civile, sostituendone l'impianto codicistico (emblematica al riguardo, la disciplina del diritto di famiglia del 1975); talaltra, sperimentatrice d'una disciplina posta, invece, *fuori* dal codice civile, specialmente a fronte dell'esigenza di configurare nuovi impianti disciplinari, magari dietro la sollecitazione d'istanze socio-economiche-politiche più recenti e promotrici di mutamenti più radicali, in funzione attualizzatrice degli assetti giuridici preesistenti⁽²¹⁾.

si lasciano racchiudere entro gli stabili confini dei codici. Questi custodiscono la quotidiana e durevole particolarità dei bisogni; quelle sono agitate dalla volontà del divenire, che è insieme un distruggere e edificare». Per altro verso, «[...] discorrere di decodificazione relativamente al codice vigente non implica assolutamente la perdita di un fondamento unitario dell'ordinamento, sí da proporre una frantumazione di esso in tanti microordinamenti e in tanti microsistemi. La tecnica legislativa non è una variabile indipendente dal quadro costituzionale e non è suscettibile di autolegittimare legislazioni di settore tali da assumere il ruolo di diritto generale di un'intera materia, in difetto di un disegno complessivo» (così P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, 3ª ed., I, Napoli, 2006, pp. 175-176).

⁽²⁰⁾ Da ultimo, è assai efficace la de-costruzione operata da N. LIPARI, *Le categorie del diritto civile*, Milano, 2013, *passim*, ove l'indagine sugli strumenti categoriali è vista come propiziatoria di una rinnovata configurazione dell'intero "sistema giuridico", dimodoché esso «[...] non risulti più impermeabile a qualunque valutazione del contenuto delle norme, di ciò che esse descrivono o prescrivono, ma rappresenti semmai il punto di sintesi finale tra testo e contesto, tra strumenti formali e situazioni sostanziali, tra teoria e storia» (*ivi*, p. 34).

⁽²¹⁾ Cfr. N. IRTI, *La cultura del diritto civile*, Milano, 1990, *passim*, ma spec. p. 55 ss.

3. — *Il concetto di “complessità giuridica” quale rinnovato prisma d’indagine della multiforme realtà sociale e giuridica.*

La dottrina ha da tempo preso atto di questo mutamento degli impianti sistematici e non ha potuto non proporre una rinnovata lettura del sistema ordinamentale tradizionale.

In tal senso, sulla scorta della premessa per cui la giuridicità appartiene alla realtà dell’esperienza, s’è da più parti sottolineato che il diritto è in perenne evoluzione: in questo clima evolutivo s’è, in particolare, riscontrata la sussistenza d’un «[...] nuovo indirizzo che, con il titolo di teoria della complessità, intende rappresentare una sfida epistemologica»⁽²²⁾.

La complessità si evidenzia, soprattutto, nella fase di complicata produzione normativa come quella segnalata in precedenza e collegata al clima di particolare, seria e grave urgenza pandemica da Covid-19, peraltro ancora in corso, che ha inciso nell’assetto culturale di plurimi rami del diritto, investendo anche quello costituzionale.

In questo quadro di estrema complessità giuridica, di sicuro giovamento appaiono le riflessioni che hanno tracciato «una stesura organica dei rapporti tra complessità sociale e diritto positivo»⁽²³⁾.

Questa linea riflessiva è sostenuta da un solido indirizzo culturale fonda-

⁽²²⁾ Così, testualmente, A. FALZEA, *Complessità giuridica*, in P. SIRENA (a cura di), *Oltre il positivismo*, cit., p. 3 ss., 7. È doveroso precisare che l’A. s’era già pronunciato sul tema in esame in ID., *Introduzione alle scienze giuridiche*, I, *Il concetto del diritto*, Milano, 1975, *passim*, così come nella monografia ID., *Teoria della efficacia giuridica*, Milano, 1951, *passim*, successivamente sviluppata nella voce enciclopedica, di più ampio respiro, ID., *Efficacia giuridica*, in *Enc. dir.*, XIV, 1965, p. 432 ss. Il tema è stato approfondito anche da P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 159 ss., spec. p. 183, per il quale «la complessità può essere uniforme e senza ricorso a livelli normativi diversi, quando i principi fondamentali dell’ordinamento sono contenuti in norme dello stesso rango di tutte le altre, e l’ordinamento non conosce una gerarchia delle norme; e può, invece, essere una complessità composita, articolata a più livelli, secondo un meccanismo mediante il quale le norme di rango inferiore non possono che essere conformi e, quindi, compatibili con quelle superiori. Tale complessità è tipica dei sistemi giuridici con Costituzione rigida».

⁽²³⁾ A. FALZEA, *Complessità giuridica*, cit., p. 7.

to «sulla oggettività degli interessi e dei valori» e, soprattutto, «ha immerso la metodologia giuridica nella storia della cultura»⁽²⁴⁾.

La curiosità su questa ricerca e sulle sue proposte di taglio sistematico spinge a ricordare l'itinerario dell'indagine, sebbene ci si limiterà a far menzione dei punti più significanti della riferita composizione teorica.

Una struttura complessa, come quella in esame, postula le presenze di norme ed interessi particolari, i quali – nella dinamica evolutiva che è loro co-essenziale – progressivamente s'integrano e s'armonizzano fra loro. Questo fenomeno sociale si riflette anche sulla giuridicità, la quale, sotto il profilo statico, presenta un'articolata complessità, mentre, sotto quello dinamico, assume i caratteri d'una tensione continua verso una perenne e inarrestabile evoluzione.

Gl'interessi appartengono alla realtà e all'esperienza sociale, ma sono tesi ad ottenere il riconoscimento dal diritto, affinché le inerenti situazioni d'interesse transitino sul terreno della rilevanza giuridica⁽²⁵⁾. Questo riconoscimento da parte del diritto è finalizzato ad ottenere la garanzia della *giuridicità*,

⁽²⁴⁾ In tal senso N. IRTI, *La cultura*, cit., p. 40, riferendosi proprio alla scuola di pensiero di A. Falzea, nel quadro della teoria sui valori. Sul ruolo di questi ultimi, v. anche P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 305 ss., ove il rilievo per cui «la gerarchia delle fonti non risponde soltanto ad una ragione di certezza formale dell'ordinamento per risolvere i conflitti tra le norme poste da diverse fonti, ma è ispirata soprattutto ad una logica sostanziale, cioè ai valori e alla loro rispondenza alla filosofia della vita presente nel modello costituzionale» (così a p. 305).

⁽²⁵⁾ Ma per alcuni spunti critici sulla lettura “sociologizzante” del fenomeno giuridico, v., sin dalla Prolusione camerte del 18 aprile 1969, P. PERLINGIERI, *Produzione scientifica e realtà pratica: una frattura da evitare*, in *Riv. dir. comm.*, 1969, I, p. 455 ss. (ora in ID., *Scuole*, cit., p. 1 ss., da cui si cita), dove si legge – in chiave di dissenso rispetto alla pressoché coeva Prolusione di N. LIPARI, *Il diritto civile tra sociologia e dogmatica (Riflessioni sul metodo)*, in *Riv. dir. comm.*, 1968, I, p. 302 ss. – che «il dommatismo non scema con l'accentuazione del profilo sociologico entro il quale di recente, con rinnovato vigore, s'intende spingere lo studio del fenomeno giuridico, sì da escludere quell'autonomia del diritto che faticosamente il positivismo ha, in una certa qual misura, realizzato. Il diritto non si esaurisce nella dogmatica, come non si identifica nella sociologia, né è la sintesi dell'una e dell'altra ma ha unico fondamento nella realtà normativa che pur va sistemata ed interpretata in considerazione degli impulsi sociologici che sono alla base del sistema ed in costante riferimento alla natura dei fatti e dei problemi che la norma intende rispettivamente sussumere e risolvere» (*ivi*, p. 6).

nel senso che ogni situazione d'interesse, giudicata positiva, è in grado d'essere preservata e realizzata⁽²⁶⁾.

È allora evidente che, da una parte, questo procedimento postula un giudizio positivo preventivo sul valore sociale dell'interesse considerato e, dall'altra parte, consente all'interesse stesso di conseguire la sua realizzazione compiuta. Questa chiave di lettura, tuttavia, non merita d'essere analiticamente esasperata, giacché «[...] non vi è una realtà sociale e poi una realtà giuridica, perché l'unitarietà del fenomeno sociale è tale che non consente separazioni tra diritto e società»⁽²⁷⁾.

Nondimeno, la rilevanza giuridica dota la situazione d'interesse di un'efficacia giuridica, garantita dall'«intervento conservativo e attuativo del diritto», che «[...] si completa e conclude mediante le disposizioni di poteri di doveri giuridici»⁽²⁸⁾.

Considerato, poi, che le situazioni d'interesse «attengono all'insieme umano nella sua globalità, alla società civile in particolare», appare evidente la necessità d'individuare «il criterio che presiede alla graduazione di rilevanza e di efficacia tra una molteplicità di situazioni di interesse qualificate positivamente dal diritto»⁽²⁹⁾.

L'immersione del diritto nel sistema della cultura globale implica che le regole di comportamento siano disposte «secondo linee di valore disegnate dalla creatività spirituale della cultura specifica del complesso sistema culturale»⁽³⁰⁾.

⁽²⁶⁾ Ma in prospettiva più netta si v., nuovamente, P. PERLINGIERI, *Interpretazione e qualificazione: profili dell'individuazione normativa*, in *Dir. giur.*, 1975, p. 826 ss. (ora in ID., *Scuole*, cit., p. 27 ss.), secondo cui va rigettata l'opinione – additata quale espressione di un orientamento “neogiusnaturalistico-sociologico” (e v. anche nt. precedente) – secondo cui «l'atto giuridico, cioè l'autonomia privata, sarebbe espressione di valori pregiudiziali già pregnanti di vincolatività: il contratto sarebbe di per sé nudo patto da osservare in quanto tale e in quanto socialmente vincolante, quindi avrebbe rilevanza pregiudiziale, cioè un'esistenza, prima e al di fuori del diritto».

⁽²⁷⁾ P. PERLINGIERI, *Interpretazione e qualificazione: profili dell'individuazione normativa*, loc. cit.

⁽²⁸⁾ A. FALZEA, *Complessità giuridica*, cit., p. 6.

⁽²⁹⁾ A. FALZEA, *Complessità giuridica*, loc. cit.

⁽³⁰⁾ A. FALZEA, *Complessità giuridica*, cit., p. 7.

Si caratterizza, inoltre, per la circostanza che il diritto «[...] è già dotato di garanzie empiriche di realizzazione, sia nel settore organizzativo sia nel settore delle relazioni intersoggettive»⁽³¹⁾.

Da questa impostazione appare chiara la fondatezza delle tesi per la quale – nel quadro ricostruttivo del fenomeno della complessità giuridica – questa «[...] ha per oggetto le regole culturali del diritto, relative all'organizzazione dell'interesse sociale ed alle situazioni di interesse che si formano al suo interno»⁽³²⁾.

In questo clima edificativo d'un sistema – che per sua intrinseca natura è variegato, variabile, modificabile, adattabile agli umori e alle tensioni evolutive delle scelte culturali etico sociali, coerenti al *logos* delle regole «prive di quella tendenziale cogenza che è immancabile nelle leggi di natura»⁽³³⁾ – si presenta, altresì, coerente l'affermazione del principio secondo cui nel pensiero sulla complessità giuridica non v'è spazio per ogni valore che assuma il ruolo dell'assolutezza.

Da questa dottrina, sul terreno dei valori etico-sociali⁽³⁴⁾, emerge una costante e stretta correlazione tra la cultura generale di taglio sociale e la quella particolare di taglio giuridico⁽³⁵⁾.

⁽³¹⁾ A. FALZEA, *Complessità giuridica*, loc. cit.

⁽³²⁾ A. FALZEA, *Complessità giuridica*, loc. cit.

⁽³³⁾ A. FALZEA, *Complessità giuridica*, loc. cit.

⁽³⁴⁾ Decisive le considerazioni di C. MORTATI, *Sul rapporto fra Costituzione e politica in Schmitt*, in ID., *La teoria del potere costituente*, con prefazione di A. Barbera e a cura di M. Goldoni, Macerata, 2020, pp. 129 ss. e 133: «[...] fini e valori [...] devono essere oggetto specifico dell'indagine giuridica, se essa vuole cogliere la vera essenza, l'esatto significato degli istituti positivi. Con grande efficacia lo Schmitt denuncia l'illusione del metodo positivistico di acquistare in purezza per il fatto di respingere dalla considerazione giuridica ogni componente ideologica, economica, sociologica, morale e politica, osservando che, se il pensiero giuridico venga spogliato di ogni significato quanto al contenuto e staccato dalla situazione normale presupposta, non resta più molto per l'argomentazione giuridica, manifestandosi invece la sua insensatezza ideologica, economica, morale e politica» (e v. anche C. SCHMITT, *Le categorie del politico*, cit., p. 273 ss.).

⁽³⁵⁾ E v., infatti, con incisività, P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 184: «l'ordinamento giuridico non si esaurisce nella complessità della sua genesi legislativa e normativa; la complessità dell'ordinamento è data

Conseguenza di questa costante correlazione è che la cultura giuridica non può non essere caratterizzata da situazioni d'interesse, ad un tempo socialmente e giuridicamente rilevanti.

Le regole che governano la rilevanza giuridica, essendo correlate alla “sostanza sociale”, esigono altre disposizioni per governare le azioni di quanti sono legati dalla condizione di co-esistenza e di con-vivenza all'interno del contesto inter-soggettivo di cui i soggetti stessi fanno parte⁽³⁶⁾.

Il motore che alimenta il menzionato contesto è quello della libertà di pensare, di decidere, di agire, di produrre idee e di tradurle in fatti e in atti concreti, come ad esempio in tema di diritto positivo, di concentrazione delle regole per il governo della società civile.

Peraltro, viene sottolineato che l'essere umano, nell'indicato quadro evolutivo della costruzione dell'ordine civile, si è collocato «[...] al vertice del reale in virtù dell'essenza spirituale a lui esclusiva», che si inverte soprattutto nella libertà, di cui si è fatto cenno, e che «[...] costituisce il carattere distintivo dall'uomo rispetto all'animale»⁽³⁷⁾.

Un'ulteriore notazione, che va sottolineata, è che il quadro evolutivo in esame esige, fra l'altro, «[...] la individuazione del principio primo che guida la formazione, la conservazione della società civile». Questo principio primo è costituito dall'interesse dell'insieme nella sua traduzione di valore sociale e cioè dalla scelta dei consociati di soddisfare l'impulso di adeguamento ai processi d'evoluzione delle situazioni esistenziali, orientati a migliorare la qualità della vita comunitaria e individuale.

Da questo punto di vista, rileva Falzea, «la complessità sociale si atteggia

dall'impatto con il sistema socio-culturale di appartenenza, che non è aspetto fattuale privo di capacità condizionante, ma è aspetto strutturale conformativo e adeguatore e, quindi, realmente contenutistico dello *ius*».

⁽³⁶⁾ Osserva al riguardo N. LIPARI, *Il diritto civile tra sociologia e dogmatica (Riflessioni sul metodo)*, cit., pp. 50-51, peraltro richiamando anch'egli la teoresi di Angelo Falzea, che «[...] se il diritto è, per sua essenza, esperienza di rapporto, l'idea stessa della giuridicità esige che la relazione nella quale ogni rapporto si esprime si ponga fra i soggetti portatori delle tensioni, delle pulsioni, degli interessi che in quella relazione confliggono, si confrontano, trovano composizione».

⁽³⁷⁾ A. FALZEA, *Complessità giuridica*, cit., p. 16.

[...] come complessità assiologica» ed è «[...] implicata, cioè, in un valore d'ordine sociale rinvenibile in una forza attrattiva unitaria risalente al 'principio primo'»⁽³⁸⁾. Peraltro, questa forza attrattiva è controllata e pilotata dalla società politica, soprattutto là dove questa si trova ad operare nel quadro di "formazioni politiche" assistite da «[...] un sistema regolativo sovrastante rispetto a quello di dimensione ordinaria», come accade tuttora in Italia. La società civile è infatti regolata dal sistema comunitario⁽³⁹⁾ e «[...] all'interno dallo stesso nostro ordinamento giuridico nel rapporto tra leggi ordinarie ed i principi costituzionali»⁽⁴⁰⁾.

Opportunamente, lo stesso Autore riscontra che, in tali casi, la complessità assiologica si fa sempre più folta, ed è altresì resa più intensa a causa del concorso di altre plurime fonti del diritto, quali, ad esempio, le intese internazionali, le varie e diversificate decisioni contenute in «[...] raccolte private ed applicate dai giudici non istituzionali nelle sede arbitrali e delle giurisdizioni ordinarie»⁽⁴¹⁾, fino ad arrivare a una riscoperta del diritto consuetudinario o più esattamente – secondo l'efficace aggettivazione proposta da Rodolfo Sacco – "muto"⁽⁴²⁾.

Il tutto concorre ad accrescere quantitativamente e qualitativamente la "complessità regolativa" nel senso che i plurimi concorrenti sistemi regola-

⁽³⁸⁾ A. FALZEA, *Complessità giuridica*, cit., pp. 17-18.

⁽³⁹⁾ Sul sistema italo-comunitario (oggi italo-europeo) delle fonti, v. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, cit., p. 265 ss., spec. p. 284, ove vengono messe in risalto le implicazioni dell'articolazione multi-livello delle fonti sull'interpretazione: «la teoria delle fonti non ha più il suo esclusivo punto di riferimento nello Stato, che perde la sua centralità sia al suo interno con un'articolazione legislativa decentrata e autonoma, sia per il riconoscimento istituzionale, di rilevanza costituzionale, di fonti esterne, internazionali e comunitarie».

⁽⁴⁰⁾ A. FALZEA, *Complessità giuridica*, loc. cit.

⁽⁴¹⁾ A. FALZEA, *Complessità giuridica*, loc. cit.

⁽⁴²⁾ R. SACCO, *Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi*, Bologna, 2015, *passim*, spec. p. 51, ove si precisa che «[...] il diritto muto non copre tutta e sola l'area della consuetudine. Esso non si estende a tutta l'area delle consuetudini e, soprattutto, sotto altri aspetti sconfinava (in modi significativi per il sistema e per i concetti) rispetto alla definizione della consuetudine». Ne deriva che «il diritto, per essere muto, deve essere non verbalizzato. Viceversa, la consuetudine può essere in vario modo verbalizzata».

mentari dell'ordine giuridico convengono nel fenomeno della «complessità giuridica» la quale, pertanto, «[...] si impone come capitolo essenziale della vita sociale e giuridica»⁽⁴³⁾.

In tale prospettiva, la dinamica sociale induce le spinte propulsive ingenerate dalle opposte categorie della conflittualità e della solidarietà a confluire nella “complessità”, in modo tale da realizzare un equilibrio sociale, se ed in quanto «[...] i soggetti e le formazioni sociali nella conflittualità e nella solidarietà osservino comportamenti che non soltanto non pregiudichino quell'equilibrio ma anzi lo rendono possibile»⁽⁴⁴⁾.

4. — *La latente contraddizione tra la “complessità” nelle scienze filosofiche e in quelle giuridiche: l'aporia rispetto all'irriducibile funzione “ordinante” dello jus tra complessità e complicazione.*

La ricostruzione dell'impianto del fenomeno della “complessità giuridica” è interessante e teoricamente soddisfacente, purché sussistano «[...] regole che evitino il disordine sociale» e, anzi, favoriscano l'“ordine”⁽⁴⁵⁾.

Di qui l'avvertita necessità di porre in essere, fra l'altro, regole di organizzazione della società civile, tali da dar luogo ad un complesso strutturalmente organizzato e, soprattutto, funzionalmente efficiente. Questa “efficienza” si misura sulla base di un acquisito equilibrio sociale, quale «condizione esistenziale della società»; un equilibrio, dunque, che deve essere «mantenuto a condizione che i soggetti e le formazioni sociali nella conflittualità e nella solidarietà osservino comportamenti che non soltanto non pregiudichino quell'equilibrio ma anzi lo rendano possibile»⁽⁴⁶⁾.

Ulteriore precisazione è che anche la complessità giuridica si sostiene sulla base di regole – tanto di organizzazione, quanto di relazione – le quali

⁽⁴³⁾ A. FALZEA, *Complessità giuridica*, loc. cit.

⁽⁴⁴⁾ A. FALZEA, *Complessità giuridica*, loc. cit.

⁽⁴⁵⁾ A. FALZEA, *Complessità giuridica*, loc. cit.

⁽⁴⁶⁾ A. FALZEA, *Complessità giuridica*, loc. cit.

s'innestano nelle norme e nei principi di diritto, inducendo a una rivisitazione del concetto stesso di "legalità"⁽⁴⁷⁾.

In questa complessità confluiscono, in via spontanea, «[...] le costumanze e le pratiche [...] dei componenti dell'insieme», ed in via mediata in quanto «[...] elaborato e formalizzato dagli organi ordinativi del medesimo insieme: prassi sociale e principi predisposti dal potere politico»⁽⁴⁸⁾.

Tanto perché, a rigore, le scelte inerenti all'organizzazione e alla sistemazione dell'ordine sociale nella fase della sua formazione vengono governate dalla politica⁽⁴⁹⁾.

Tracciate alcune linee essenziali sulle tematiche coinvolte dalla teoria sulla complessità giuridica, in ordine alla quale occorrerebbero riflessioni di più ampio respiro rispetto alle finalità del presente contributo – volutamente limitato a mettere in evidenza alcuni profili connessi ai processi ipertrofici della produzione di regole occasionati dai problemi, soprattutto sanitari, insorti a séguito della pandemia Covid-19 di cui s'è fatto cenno – s'impongono alcune considerazioni critiche.

La prima è che l'orientamento governativo, come già si è accennato, è stato quello di adottare una produzione di norme di vario grado che hanno incrementato il fenomeno quantitativo di regole di comportamento, favorendo l'ormai endemica crisi del diritto⁽⁵⁰⁾.

Peraltro, l'aumento delle regole ha innestato problemi operativi nell'applicazione delle stesse, e non solo per l'urgenza e la gravità del momento, che hanno inevitabilmente sottratto al *conditor juris* quella serena ponderazione d'assumere decisioni equilibrate e meglio coordinate tra loro, come già riferito in precedenza.

Questa evenienza ha allora sollecitato l'attenzione sul fenomeno della

⁽⁴⁷⁾ Audace sin dal titolo, ma assai convincente nella ricostruzione, è il recente saggio di P. GROSSI, *Oltre la legalità*, Bari-Roma, 2020, ove vengono rivisitati i due pilastri del *Rechtsstaat* ottocentesco, ossia la separazione dei poteri e il principio di legalità.

⁽⁴⁸⁾ A. FALZEA, *Complessità giuridica*, loc. cit.

⁽⁴⁹⁾ A. FALZEA, *Complessità giuridica*, loc. cit.

⁽⁵⁰⁾ Da vedere, riguardo alla κρίσις, il volume – che ha ingenerato un cospicuo dibattito – di C. CASTRONOVO, *L'eclissi del diritto civile*, Milano, 2015, *passim*.

“complessità giuridica”, su cui già da tempo la dottrina è intervenuta con alcuni persuasivi risultati, sottolineati nelle pagine che precedono.

Occorre rilevare, in una prima istanza riflessiva, che il punto critico della teoria in esame emerge soprattutto sul piano del coordinamento culturale tra il concetto di complessità nell’ambito della filosofia e la sua corrispondente declinazione sul terreno della giuridicità.

In questa sede ci si limita a segnalare come il significato della “complessità” sia un dato nel quale concorrono diversi elementi, visti e considerati come un insieme organico, in guisa che un siffatto fenomeno non poteva restare estraneo al perimetro degli studi filosofici.

Agl’inizi del secolo scorso la teorica in esame era caratterizzata da un’impostazione marcatamente anti-riduzionistica⁽⁵¹⁾, in forza della quale l’epistemologia complessa si orientava ad osservare nei fenomeni gli aspetti della discontinuità, della contraddizione, della non linearità, della molteplicità. Tra le varie correnti di pensiero va sottolineato che alcune di esse privilegiavano l’incidenza del caso e del disordine, ai quali sarebbe conseguita una forma d’indomito irrazionalismo⁽⁵²⁾.

Transitando, tuttavia, dai dati filosofici a quelli della ricostruzione giuridica, si manifesta una sottile contraddizione logica tra l’impianto della complessità e quello del diritto.

⁽⁵¹⁾ Per le radici illuministiche, v. P. GROSSI, *Oltre la legalità*, cit., p. 11: «[...] il riduzionismo, a livello di una rinnovata sistemazione delle fonti, si traduce in una ferrea gerarchizzazione, che *riduce* [corsivo dell’A.] a una mera parvenza il mantenimento formale di una pluralità. Infatti, solo la fonte situata sul sommo gradino gerarchico, la legge, rappresenta una volontà indipendente e incondizionata chiamata a condizionare tutte le altre fonti dei gradini inferiori *ridotte* [corsivo nuovamente dell’A.] a una semplice ancillarità. È una *verità*, questa, che non è discutibile e che, purtroppo, dopo la Costituzione troviamo dommaticamente affermata nelle Preleggi al Codice Civile del 1942, ultima reliquia durevole nell’ordinamento italiano – anche se oggi soltanto formale – di un regime autoritario». Per una compiuta dimostrazione della tacita abrogazione dei canoni ermeneutici affidati all’art. 12, disp. prel., c.c. si v. ampiamente P. PERLINGIERI, *L’interpretazione della legge come sistematica e assiologica. Il broccardo in claris non fit interpretatio, il ruolo dell’art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell’esegesi*, in *Rass. dir. civ.*, 1985, p. 990 ss. (ora in ID., *Scuole*, cit., p. 273 ss.).

⁽⁵²⁾ In tal senso, cfr. F. D’AGOSTINI, *Complessità (teoria della)*, in N. ABBAGNANO, *Dizionario di filosofia*, 3^a ed. aggiornata e ampliata da G. Fornero, 1998, p. 169 ss., spec. p. 170.

Il dato *complesso* è strutturalmente contiguo rispetto al dato *complicato* e, quindi, denuncia una non linearità, sovente generatrice di confusione e disordine. Il dato giuridico – il *jus* – è, invece, istituzionalmente diretto a conseguire e ad attuare l'ordine, a dare certezze e sicurezze *nella* vita e *per* la vita dei singoli e delle formazioni sociali.

Vi è, dunque, un'evidente contraddizione tra l'agire complesso (o nella complessità) e l'agire giuridico (o nella giuridicità).

Un'ultima breve notazione intorno al collegamento operativo delle regole ordinarie con l'ordine sociale appare opportuna.

Si è affermato che la complessità giuridica generale è la fonte primaria delle regole giuridiche le quali sono, infatti, necessarie per l'attuazione e il mantenimento delle regole di organizzazione e di relazione del tessuto sociale: «la politica governa entrambi i percorsi dell'organizzazione e della sistematizzazione da essa utilizzata nell'ambito della formazione dell'ordine sociale»⁽⁵³⁾.

In verità, l'affidare al potere politico la gestione esclusiva o quantomeno preponderante del governo della vita sociale in vista dello stabilimento dell'ordine sociale non appare una scelta limpida per il superamento della “crescente complessità sociale” o comunque con il “minor aggravio di complessità per la società e per i suoi componenti”.

Infatti, se il governo politico si orienta a promuovere un incremento smodato delle regole giuridiche, ancorché stretto dalla necessità e dall'urgenza del momento come nel caso della pandemia Covid-19, oppure ispirato da pregiudiziali ideologiche che esigono risposte urgenti alle istanze sociali sollecitate da movimenti popolari estemporanei⁽⁵⁴⁾, è evidente che l'ingresso nel sistema normativo di una copiosa quantità di regole finisce per rendere ipertrofico il sistema stesso, e quindi più complesso del solito, con minori e intuibili difficoltà di utilizzazione da parte “dell'utenza destinataria dalle regole stesse”.

⁽⁵³⁾ A. FALZEA, *Complessità giuridica*, cit., p. 21.

⁽⁵⁴⁾ In senso critico, si v. anche il recentissimo volume di S. CASSESE, *Il buon governo. L'età dei doveri*, Milano, 2020, *passim*, spec. p. 25 ss., su «Sovranisti e globalizzazione», nonché p. 112 ss., su «La democrazia populistico-corporativa».

Questa situazione può comportare il rischio di uno squilibrio sociale, il quale è suscettibile d'incidere negativamente sulle condizioni esistenziali della stessa società, sicché la naturale conflittualità, e viepiù la solidarietà inter-soggettiva che la mitiga, potrebbero risultarne alterate e le regole così poste in essere non farebbero che favorire "il disordine sociale".

Già in passato si è avvertito questo rischio alterativo degli equilibri sociali, segnalando la necessità di attendere al superamento della crescente intricata complessità sociale, affidando al potere pubblico l'utilizzazione dei mezzi adeguati al riguardo⁽⁵⁵⁾.

Questa risposta non garantisce che le regole giuridiche emanande siano osservate senza pregiudizio per l'ordine sociale – con il rischio, come detto, che l'applicazione delle stesse favorisca il disordine – in mancanza di correttivi (anche normativi) predisposti *ad hoc*, pena l'ulteriore rischio dell'apertura di porte tali da consentire l'ingresso a disvalori politico-sociali, dannosi per la società stessa⁽⁵⁶⁾.

In tal senso si comprendono, e costituiscono un condivisibile monito, le riflessioni di quegli Autori⁽⁵⁷⁾ che, alimentando un proficuo e stimolante dibattito ideologico⁽⁵⁸⁾, hanno autorevolmente denunciato le insidie del nichilismo giuridico, il quale fa smarrire "lo specifico del diritto". Rischio, questo, ancora più pressante ove si ponga mente alla recente, e autorevol-

⁽⁵⁵⁾ Cfr. A. FALZEA, *Complessità giuridica*, loc. cit.

⁽⁵⁶⁾ S. CASSESE, *Il buon governo*, cit., p. 244 ss., ove si parla – icasticamente – di una «società scoraggiata e rancorosa».

⁽⁵⁷⁾ Cfr. P. PERLINGIERI, *La grande dicotomia diritto positivo e diritto naturale*, in AA.VV., *Oltre il positivismo*, cit., pp. 93-94; P. SPADA, *Quale «giusto» attraverso il «legale»?», cit., p. 144.*

⁽⁵⁸⁾ Per spunti, si v. P. PERLINGIERI, *Scuole civilistiche e dibattito ideologico: introduzione allo studio del diritto privato in Italia*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, I, p. 405 ss. (ora in ID., *Scuole*, cit., p. 73 ss., da cui si cita), ove – premesso che «[...] qualsiasi "introduzione allo studio del diritto privato in Italia" non potrebbe prescindere da una seria riflessione su quelli che sono i filoni culturali e metodologici che ravvivano il complesso dibattito sia in sede di politica legislativa che dottrinarica e giurisprudenziale» (*ivi*, p. 75) – trovasi una compiuta rassegna delle principali correnti civilistiche (massimalistiche, riformistiche, formalistiche, realistiche, sociologiche, positivistiche etc.).

mente predicata, “riesumazione”⁽⁵⁹⁾ della teoria del nichilismo nietzschiano, dapprima filtrato nella lente severiniana⁽⁶⁰⁾ e dipoi adattato al mondo del diritto. Infatti, prendendo atto che «la concezione mondana del diritto [...] non costituisce alcun dove né senso unitario e complessivo», se ne deduce che il «[...] formalismo, incapace, per sua indole, di offrire garanzie di senso e di additare risultati dello sviluppo si rivela così nel carattere nichilista»⁽⁶¹⁾. In realtà, se è vero che il relativismo è il terreno su cui operano sia il nichilismo che la complessità, v'è da osservare come nella teoresi di Angelo Falzea non si riscontri questo profilo culturale oscurantista; né, d'altronde, possono dimenticarsi i danni provocati dalle pregiudiziali ideologiche del secolo scorso, e giustificate dall’“Io-potenza” del secolo del Nietzsche. Sicché non è certo che un caso che lo stesso Falzea⁽⁶²⁾ abbia fondato la sua analisi sulla scorta di un «[...] principio primo che guida la formazione, la conservazione e lo sviluppo delle società civili». E, pur nel legittimo dubbio derivante dalle difficoltà d'individuare con precisione questo principio, è certo che, sul piano dei valori, le idee di tale A. si siano orientate verso i valori sostanziali del diritto, senza che questo venga relegato nelle camere buie della “nientità del non-niente”⁽⁶³⁾.

⁽⁵⁹⁾ Operata, in particolare, da N. IRTI, *Il salvagente della forma*, Bari, 2004, *passim*.

⁽⁶⁰⁾ E v., infatti, N. IRTI, E. SEVERINO, *Dialoghi su diritto e tecnica*, Roma-Bari, 2001, *passim*.

⁽⁶¹⁾ Così N. IRTI, *Il salvagente della forma*, cit., p. 11.

⁽⁶²⁾ A. FALZEA, *Complessità giuridica*, cit., p. 19.

⁽⁶³⁾ Così, testualmente, N. IRTI, *Il salvagente della forma*, cit., p. 12, con chiaro omaggio agli itinerari speculativi di E. Severino.